nota di lettura

XVII legislatura

A.S. 1971:
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Giugno 2015
n. 91

servizio del bilancio
del Senato

Servizio del Bilancio

SBilancioCU@senato.it
@SR_Bilancio

Direttore dott. Renato Loiero

Segreteria tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi
dott. Fortunato Lambiase tel. 3786

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata
avv. Giuseppe Delreno tel. 2626

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa
dott. Daniele Bassetti tel. 3787

Segretari parlamentari
dott.ssa Anna Elisabetta Costa
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista
sig. Cristiano Lenzini
dott. Vincenzo Bocchetti
dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2015). Nota di lettura, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali", NL91, giugno 2015, Senato della Repubblica, XVII legislatura

I N D I C E

PREMESSA *1*

Articolo 1 (Rateizzazione del pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato) *1*

Articolo 2 (Disposizioni urgenti per il superamento del regime delle quote latte e per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari) *4*

Articolo 3 (Disposizioni urgenti per favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario e per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo) *7*

Articolo 4 (Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario) *9*

Articolo 5 (Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subìto danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali) *10*

Articolo 6 (Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) *12*

Articolo 6-bis (Norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole) *15*

PREMESSA

Il provvedimento è munito di relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196/2009.

Articolo 1
(Rateizzazione del pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato)

Il comma 1 consente, conformemente a quanto autorizzato dal regolamento UE 2015/517, di effettuare il pagamento del prelievo supplementare sul latte bovino dovuto per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015, su richiesta, in tre rate annuali senza interessi, previa prestazione – da parte del produttore richiedente – di fideiussione bancaria o assicurativa, esigibile a prima e semplice richiesta, a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. AGEA restituisce ai soggetti che abbiano già versato l'importo dovuto una somma corrispondente ai due terzi del medesimo, alle condizioni di cui sopra.

Nel caso in cui l'acquirente, in base all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 49 del 2003, abbia sostituito il versamento del prelievo trattenuto con la prestazione all'AGEA di una fideiussione bancaria o assicurativa, l'AGEA entro il 30 settembre 2015 escute la fideiussione prestata dall'acquirente per un importo pari ad un terzo del prelievo dovuto.

Il comma 2 impone che le domande di cui al comma 1 devono essere presentate all'AGEA entro il 31 agosto 2015. Possono essere oggetto di rateizzazione solo gli importi superiori a 5.000 euro.

Il comma 3 prevede che le tre rate, di pari importo, sono rispettivamente versate entro il 30 settembre 2015, entro il 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017. L'importo della prima rata è trattenuto dall'AGEA direttamente sulle somme versate ovvero garantite da fideiussione. Nel caso di prelievi non versati e non garantiti, la prima rata è versata contestualmente alla domanda di adesione alla rateizzazione e alla prestazione della fideiussione ai sensi del comma 1.

Il comma 4 prevede la decadenza dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato, parziale o ritardato versamento di una rata, e la conseguente escussione da parte di AGEA della fideiussione di cui al comma 1 per la parte di prelievo non versata.

Il comma 5 stabilisce che alle compensazioni finanziarie eseguite, per effetto delle rateizzazioni di cui al presente articolo, dalla Commissione europea sui rimborsi FEAGA dovuti all'Italia, si fa fronte mediante anticipazioni a favore dell'AGEA, a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, entro il limite complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 243, della legge n. 147 del 2013[1].

Il comma 6 dispone che il Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie sia reintegrato dalla AGEA delle anticipazioni effettuate utilizzando le risorse derivanti dal versamento delle rate da parte dei produttori ovvero dall'escussione delle fideiussioni.

---

[1] Con il richiamato comma 243, è stata autorizzata la concessione di anticipazioni – a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie ed entro il limite di 500 milioni di euro annui – sulle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale di determinati programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato. Le risorse anticipate vengono reintegrate al Fondo:
per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore del programma interessato e per la parte nazionale, a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

La RT afferma che, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, per il 2014/2015 è previsto il superamento della quota assegnata all'Italia nella misura del 2 per cento circa, con un prelievo da versare all'Unione europea di circa 62 milioni di euro. Tale somma è ricavata dai dati forniti dell'AGEA sulla raccolta di latte realizzata sino al mese di gennaio 2015.

In particolare, il quantitativo di latte raccolto nel periodo 1° aprile 2014-31 gennaio 2015, rettificato in base al contenuto di grasso, ammonta a 9.116.836,492 tonnellate, a fronte di 8.851.456,442 tonnellate per lo stesso periodo della campagna 2013/2014, con un aumento del 3 per cento. In quest'ultima campagna la quota nazionale garantita non è stata superata e le consegne si sono mantenute dell'1,55 per cento al di sotto del quantitativo nazionale garantito per le consegne. Anche tenendo conto delle vendite dirette, per le quali si è verificato un superamento di 73.000 tonnellate, il totale dei quantitativi commercializzati (consegne e vendite dirette), pari a 11.149.462 tonnellate, è stato inferiore dell'1 per cento rispetto al quantitativo totale garantito assegnato all'Italia dalla normativa europea, pari a 11.228.543 tonnellate. Peraltro nel mese di gennaio 2015 si è verificata un'inversione di tendenza nell'andamento delle consegne, che sono risultate leggermente inferiori alle consegne del mese di gennaio 2014.

Sulla base degli elementi forniti, la RT considera prudenziale l'ipotesi richiamata di superamento del quantitativo totale garantito per la campagna 2014/2015 non superiore al 2 per cento: in valore assoluto, si tratta di un esubero di 225.771 tonnellate che, moltiplicate per l'importo unitario del prelievo, pari a 278,3 euro/tonnellata, determinano un importo di 62.832.069 euro. Considerato che la prima rata, pari ad un terzo del prelievo dovuto, deve essere versata entro il 30 settembre 2015, l'importo da anticipare ammonterebbe a non più dei due terzi del prelievo totale da versare, cioè circa 41,9 mln di euro.

Si fa tuttavia presente che i dati relativi agli ultimi due mesi della campagna produttiva, all'epoca dell'approvazione del decreto-legge non disponibili, hanno evidenziato un contenimento dell'eccedenza della campagna produttiva 2014/2015, rispetto a quella originariamente stimata e appena descritta, pari a 106.073 tonnellate, che quindi consente di confermare pienamente la copertura delle disposizioni relative alla rateizzazione.

In particolare, la RT di passaggio evidenzia che il quantitativo latte assegnato all'Italia corrisponde per il periodo 2014/2015 a 10.921.420 tonnellate in consegne, da adeguare con le mobilità di quota per la campagna, e pertanto ridotto a 10.893.612 tonnellate. Gli esuberi individuali riscontrati nella campagna lattiera di riferimento ammontano a 730.512 tonnellate, che corrispondono al 6,7% della quota. La produzione dichiarata per la campagna 2014/2015 ammonta a 11.000.705 tonnellate, pertanto l'eccedenza produttiva nazionale riscontrata per le consegne è appunto pari a 106.073 tonnellate, e quindi fino a 624.439 tonnellate potrebbe essere compensata con le minori o mancate produzioni di

altre aziende agricole. Passando dall'esubero produttivo al corrispondente prelievo, al momento si hanno imputazioni (esuberi individuali) per oltre 200 milioni, a fronte di un debito verso la UE di circa 30 milioni (esubero nazionale). Al momento risultano versamenti e garanzie da parte degli acquirenti per circa 130 milioni di euro contro i 200 milioni imputati.

Va altresì tenuto presente che un certo numero di debitori non potrà accedere alla rateizzazione, in base al comma 2, che esclude dal beneficio i soggetti che devono versare meno di 5.000 euro. Inoltre la procedura di rateizzazione viene attivata su richiesta dell'interessato e previa costituzione di un'idonea fideiussione bancaria o assicurativa; si può stimare quindi, in termini prudenziali, una copertura pari a non oltre 40 milioni di euro per l'intera operazione. A tali compensazioni negative si fa fronte mediante anticipazione del Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Dalla norma, pertanto, non deriverebbero effetti negativi aggiuntivi sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che il nuovo utilizzo – previsto dal comma 5 – del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie appare suscettibile di determinare un'accelerazione della spesa rispetto a quanto già scontato nelle previsioni a legislazione vigente per le risorse del medesimo Fondo. Tale effetto di accelerazione sembrerebbe desumibile dal meccanismo di finanziamento previsto dal testo, posto in relazione con la normativa vigente in materia di pagamenti della politica agricola comune (PAC).

Infatti, per compensare i minori versamenti del prelievo dovuto dall'Italia, dovuti alle rateizzazioni in esame, la Commissione europea pratica una equivalente decurtazione delle quote del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) destinate all'Italia. L'AGEA, tuttavia, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, provvede ugualmente ai pagamenti dovuti per la PAC e, a tal fine, fa ricorso alle anticipazioni del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie. Quest'ultimo sarà successivamente reintegrato, dalla stessa AGEA, utilizzando i versamenti dovuti dai produttori alle scadenze previste dal testo (settembre 2016 e settembre 2017). In sintesi, mentre l'esborso a copertura degli oneri (ossia l'anticipazione a valere sulle risorse del Fondo) avverrebbe nel 2015, la reintegrazione delle risorse anticipate avverrebbe alle scadenze previste dal testo per la rateizzazione, ossia nel 2016 e nel 2017. Pertanto gli effetti di cassa derivanti dal meccanismo individuato, correlati al disallineamento temporale appena citato, appaiono strettamente conseguenti al suddetto meccanismo.

Sul punto il Governo ha replicato precisando che la suddetta accelerazione della spesa rispetto alle previsioni di utilizzazione dell'anticipazione a carico del Fondo di rotazione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 243, della legge n. 147 del 2013 è

già stato considerato nei tendenziali di spesa. In merito a quanto appena riportato, si fa presente tuttavia che la possibilità di un effetto di accelerazione della spesa rispetto a quanto scontato nei tendenziali a legislazione vigente era già stata prospettata proprio con riferimento alla disposizione di cui al comma 243, atteso che il prospetto riepilogativo della norma non ascriveva alla stessa nessun effetto.

Infine, si ricorda che le somme da versare al conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, denominato "Ministero del tesoro – Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali" (cap. 7493 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), ammontano a 4,95 miliardi di euro nell'anno 2015, a 4,45 miliardi di euro nell'anno 2016 e a 4,95 miliardi di euro nell'anno 2017.

Il comma 6-*bis* dispone che alla cessazione della partecipazione del socio privato alla società di cui all'articolo 14, comma 10-*bis*, del decreto legislativo n. 99 del 2004, l'AGEA provveda alla gestione e allo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) direttamente, ovvero attraverso affidamento a terzi mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica (anche avvalendosi a tal fine della CONSIP SpA), con modalità tali da assicurare comunque la piena operatività del sistema al momento della cessazione. La procedura ad evidenza pubblica è svolta attraverso modalità tali da garantire, ove necessario, la salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti. L'AGEA provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT descrive il comma, ribadendo l'assenza di effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che la norma sembrerebbe prevedere due modalità alternative di gestione del SIAN alla cessazione dell'attuale regime di partecipazione del socio privato: la gestione diretta da parte dell'AGEA ovvero l'affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica.

Al fine di escludere effetti onerosi, andrebbero chiarite le concrete modalità mediante le quali si intende dare attuazione alla disposizione all'interno del vincolo finanziario posto dalla clausola d'invarianza di cui all'ultimo periodo, atteso che in linea di principio l'uscita del socio privato potrebbe, direttamente o meno, richiedere un più cospicuo sforzo finanziario da parte di AGEA.

Articolo 2
(Disposizioni urgenti per il superamento del regime delle quote latte e per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari)

Il comma 1 prevede che per l'ultimo periodo di applicazione del regime di contingentamento della produzione lattiera (1° aprile 2014 – 31 marzo 2015), l'eventuale residuo ancora disponibile dopo che siano state effettuate le restituzioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 49 del 2003 viene ripartito tra le aziende produttrici che abbiano versato il prelievo per la campagna 2014-2015, secondo ulteriori specifici criteri di priorità

indicati dal testo, recante una modulazione articolata sulla base dei livelli di superamento delle quote disponibili.

La RT afferma che l'estensione della facoltà di compensazione per i produttori di latte che hanno ecceduto la propria quota individuale, pur ampliando la platea dei possibili beneficiari, non produrrà effetti sui saldi medesimi. Infatti, il beneficio della compensazione opera in riferimento alla quota di prelievo versata ad AGEA in eccedenza rispetto alla somma dovuta alla Commissione europea che, non essendo prevedibile, non è stata stimata ai fini dei saldi di finanza pubblica, come precisato nella relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge.

Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, pur estendendo la platea dei soggetti ammessi al beneficio, tuttavia confermano il limite quantitativo del 6 per cento. La disposizione pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La norma, inoltre, non incide sulla capacità dello Stato di rivalersi sui produttori rispetto alle somme dovute in caso di superamento della quota: infatti, la stessa riguarda solo le somme eventualmente eccedenti, che la normativa vigente consente all'AGEA di trattenere.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che i tendenziali siano in effetti stati determinati senza tener conto delle somme in parola.

Il comma 2 prevede che i contratti aventi ad oggetto la cessione di latte crudo, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, devono avere una durata non inferiore a 12 mesi, salvo rinuncia da parte dell'agricoltore cedente. Il comma stabilisce poi che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 (disciplina dei contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agroalimentari), i costi medi di produzione del latte crudo siano elaborati mensilmente dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), anche avvalendosi dei dati resi disponibili dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole.

La RT ricorda che l'attività di rilevazione ed elaborazione dei dati sui costi di produzione del latte da parte dell'ISMEA e del Consiglio per la ricerca in agricoltura sono già svolte nell'ambito dei compiti istituzionali dei due enti.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 3 incrementa di due punti percentuali la maggiorazione (che passa da 2 a 4 punti percentuali) del tasso di interesse da applicare al corrispettivo dovuto per la cessione di merci alimentari nel caso di ritardo nel pagamento. Inasprisce le sanzioni previste dall'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 per le violazioni della disciplina sulle relazioni commerciali in agricoltura contenuta nel medesimo articolo. Viene inoltre novellato il comma 8 del predetto articolo, prevedendo che le segnalazioni di irregolarità rivolte all'Autorità garante per la concorrenza possano provenire non più soltanto da "qualunque soggetto interessato", ma anche dall'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Viene infine integrato il comma 9 del medesimo

articolo, disponendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle predette sanzioni – già destinati a legislazione vigente sia al Fondo delle sanzioni dell'Antitrust sia al finanziamento di iniziative nel settore agroalimentare – possano essere destinati, nel caso delle violazioni relative a relazioni commerciali nel settore lattiero caseario, al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario di cui all'articolo 1, comma 214, della legge n. 190 del 2014.

La RT si limita ad aggiungere che l'Autorità garante della concorrenza, nel trasferire le risorse derivanti dall'irrogazione delle sanzioni, dovrà precisare la causale della sanzione per consentire una corretta destinazione delle somme secondo le disposizioni di legge. In una successiva nota il Governo ha assicurato che l'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi agroalimentari ha la facoltà di segnalazione che rientra nei propri compiti istituzionali.

Al riguardo, nulla da osservare in rapporto all'inasprimento delle sanzioni, alla maggiorazione del tasso di interesse sul corrispettivo (trattandosi di disposizioni incidenti su soggetti privati) e alla possibilità di destinare quote delle sanzioni al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario (trattandosi di finalizzazioni ulteriori di risorse già destinate con ampia modulabilità alla spesa ed inoltre soltanto eventuali). Si prende infine atto che l'attività di segnalazione all'Autorità garante per la concorrenza è già inclusa nel novero dei compiti dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi agroalimentari. Fra l'altro tale compito è formulato in termini di mera possibilità e il suo adempimento resta in ogni caso assoggettato alla clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 5.

Il comma 4 integra l'articolo 1, comma 214, della legge n. 190 del 2014, prevedendo che con il decreto di definizione dei criteri di accesso al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario possa essere previsto – a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo – anche il finanziamento di attività di ricerca pubblica per il miglioramento della qualità del latte e dei prodotti lattiero caseari, nonché il finanziamento di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale per il consumo e la valorizzazione del latte fresco e dei prodotti lattiero caseari.

La RT sottolinea che non viene modificato il limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto secondo la RT dalle norme in esame non derivano – tenuto anche conto della clausola di invarianza di cui al comma 5 – effetti rilevanti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Infine, il comma 5 dispone che all'attuazione delle norme in esame si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT illustra la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3
(Disposizioni urgenti per favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario e per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo)

Il comma 1 stabilisce che l'organizzazione interprofessionale del settore lattiero caseario può essere riconosciuta a condizione che rappresenti almeno il 25 per cento delle attività economiche del settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Viene poi analogamente disciplinata, modificando le percentuali richieste, la possibilità di riconoscere organizzazioni interprofessionali operanti in una sola circoscrizione economica.

Il comma 2 prevede che può essere riconosciuta, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore lattiero caseario, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore, a livello nazionale o in ciascuna circoscrizione economica. Restano validi i provvedimenti di riconoscimento già concessi e viene consentito alle suddette organizzazioni di associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei consumatori.

Il comma 2-*bis* impone alle organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti tipo per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, di garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 1 del 2012.

Il comma 3 consente alle organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2 di richiedere, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e per la promozione dei prodotti di filiera, contributi obbligatori sull'applicazione delle regole estese agli operatori economici cui le medesime regole sono suscettibili di applicazione, ancorché non siano membri dell'organizzazione interprofessionale (finora l'obbligatorietà del versamento dei contributi era limitata ai soggetti aderenti). Tali contributi obbligatori sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute, inoltre, possono accedere a fondi pubblici per la realizzazione delle medesime finalità sopra richiamate.

I commi 4 e 5 autorizzano il Ministero delle politiche agricole a disporre, per un periodo limitato e su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta, un'estensione ad altri soggetti operanti nel medesimo settore delle regole adottate da detta organizzazione, ove adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le stesse possono essere applicate. Viene poi stabilito che a tal fine il MIPAF valuta i requisiti di rappresentatività economica dell'organizzazione interprofessionale richiedente.

Il comma 6 stabilisce che l'estensione delle regole comporta che queste si applichino a tutti gli operatori del settore, inclusi quelli non aderenti all'organizzazione interprofessionale. In caso di violazioni, l'operatore economico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000, ovvero fino al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle regole. La vigilanza, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni sono affidati all'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi agroalimentari del Ministero delle politiche agricole. Gli introiti delle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole, per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali.

Il comma 7 estende l'applicazione delle norme in esame anche alle organizzazioni interprofessionali relative ad altri prodotti agricoli, purché le stesse organizzazioni dimostrino di rappresentare una quota delle attività economiche pari ad almeno il 40 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppi di prodotti. Viene poi disciplinato l'analogo caso in rapporto alle organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica.

Il comma 8 individua nel Ministero delle politiche agricole l'autorità nazionale competente per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali. Svolge i relativi compiti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 9 stabilisce che le norme sul riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore lattiero caseario si applicano fino al 30 giugno 2020.

Il comma 10 abroga l'articolo 12 del decreto legislativo n. 173 del 1998, che ha disciplinato finora le organizzazioni interprofessionali ed elimina il riferimento a tale disposizione per la stipula di intese di filiera per la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari.

La RT afferma che l'articolo in esame è volto ad aggiornare la normativa nazionale rispetto alle nuove disposizioni del regolamento UE 1308/2013.

In particolare, vengono confermati i compiti già affidati al Ministero delle politiche agricole in ordine al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali e alle funzioni di controllo. Viene inoltre confermata la possibilità (già prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 173 del 1998) di estendere le regole delle organizzazioni interprofessionali anche alle imprese non aderenti.

Riguardo alle funzioni affidate all'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, la RT afferma che la struttura potrà svolgere i compiti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni (comma 6) nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto già attualmente è impegnata sul territorio per i controlli nei confronti delle imprese del settore agroalimentare. Anche per tali disposizioni vale, comunque, la clausola di invarianza prevista dal comma 8 e riferita ai compiti affidati al Ministero per le politiche agricole.

Con riferimento al comma 3, la RT precisa che l'accesso ad eventuali contributi pubblici è configurato solo come possibilità ed è volto ad abilitare le organizzazioni interprofessionali alla partecipazione ad eventuali bandi pubblici previsti dalla normativa vigente, senza quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le restanti disposizioni attengono a profili organizzativi o regolatori di soggetti privati e quindi non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che le norme in esame prevedono, al comma 3, la possibilità di richiedere agli operatori economici, ancorché non membri dell'organizzazione interprofessionale, contributi obbligatori collegati all'applicazione estesa (comma 4) delle regole interprofessionali. Proprio l'estensione anche ai soggetti non aderenti alle organizzazioni interprofessionali sembra suscettibile di determinare effetti di riduzione del gettito fiscale, tenuto conto che i contributi in esame, alla luce del loro carattere obbligatorio, dovrebbero essere deducibili dalla base imponibile delle imprese interessate. In proposito non sembra potersi condividere l'asserzione fornita dal MEF in data 21 maggio 2015 circa il fatto che "in sede di valutazione degli effetti finanziari

derivanti da disposizioni normative per prassi non vengono stimati gli effetti indiretti derivanti dalle stesse disposizioni che incidono sulla redditività di singoli operatori economici", trattandosi in realtà nel caso in esame di effetti automatici.

Infine, andrebbe acquisita conferma che l'accesso ai fondi pubblici previsto dal comma 3 sia possibile solo nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4
(Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario)

Il comma 1 istituisce, al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, alla luce delle particolari criticità produttive del settore e in relazione alle crescenti necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività delle aziende olivicole, nonché per perseguire il miglioramento della qualità del prodotto anche ai fini della certificazione e della lotta alla contraffazione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Con apposito decreto ministeriale verranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi. Per le finalità di cui al presente comma, il decreto di cui al secondo periodo prevede, in particolare, il conseguimento di una serie di obiettivi dettagliatamente elencati dal comma in esame.

Il comma 2 afferma che il contributo dello Stato alle azioni di cui al comma 1 è conforme al complesso della normativa relativa agli aiuti *de minimis*, sia quella generale che quella inerente il settore agricolo, nonché al mercato interno.

Il comma 3 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto, e, quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge n. 66 del 2014.

La RT chiarisce che le disposizioni sono finalizzate alla costituzione di un fondo di parte capitale per la realizzazione di investimenti connessi alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, attraverso la concessione di aiuti alle aziende agricole, destinati a migliorare la produttività e la competitività delle medesime e a migliorare la qualità del prodotto.

La RT evidenzia poi che le modalità di copertura adottate non impattano su impegni già assunti, dal momento che non è stato emanato il decreto di riparto delle risorse Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario, utilizzato per sterilizzare l'onere recato dall'articolo in esame.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione, essendo l'onere formulato in termini di tetto di spesa. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'utilizzo del Fondo per gli interventi nel settore

lattiero-caseario di cui all'articolo 1, comma 214, della legge n. 190 del 2014, si segnala che il suddetto Fondo (cap. 7100 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) reca le necessarie disponibilità. Ciò premesso, appare necessario che il Governo confermi anche in questa sede che non è stato ancora emanato il decreto di riparto del Fondo e che pertanto il suo utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di impegni a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Si ricorda che, ai sensi della norma istitutiva, gli stanziamenti del Fondo per gli interventi nel settore lattierocaseario iscritti nel bilancio dello Stato ammontano a 8 milioni di euro per il 2015 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Con riferimento all'utilizzo, in una misura pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, del Fondo di conto capitale istituto presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in esito alle procedure amministrative di riaccertamento straordinario dei residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge n. 66 del 2014 (cap. 7851 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), si rappresenta che il Governo ha assicurato che il citato Fondo reca, a fronte degli oneri sopra menzionati, le necessarie disponibilità e che il suo ulteriore impiego in tal senso non pregiudica gli interventi già programmati a legislazione vigente.

Articolo 5
(Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subìto danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali)

Il comma 1 prevede che nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, danneggiate da eventi alluvionali o da avversità atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l'11° grado della scala Beaufort che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, nonché le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, che abbiano subìto, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili, nell'ambito delle risorse già stanziate, possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno, nei termini previsti dal decreto legislativo n. 102 del 2004 e dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subìto danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali, con priorità per quelli legati alla diffusione del batterio *xylella fastidiosa*, del *dryocosmus kuriphilus* (cinipide del castagno) e della flavescenza dorata, nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015, dando la precedenza, nel caso del cinipide del castagno, alle imprese agricole che attuano metodi di lotta biologica.

Il comma 2 autorizza le regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, a deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ovvero, nel caso delle infezioni degli organismi nocivi ai vegetali verificatesi successivamente, entro sessanta giorni dall'adozione delle misure di contenimento o di eradicazione da parte delle competenti autorità nazionali ed europee.

Il comma 3 incrementa, per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa*, autorizzati ai sensi del comma 1, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 10 milioni di euro per l'anno 2016. Per gli altri interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese autorizzati ai sensi del medesimo comma 1, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 20 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto, e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge n. 66 del 2014.

Il comma 3-*bis* incrementa la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004, per gli interventi in conto capitale di cui al comma 2, lettera *c)*, del medesimo articolo, di 250.000 euro per l'anno 2015 e di 2 milioni di euro per l'anno 2016. Le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi e che operano nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la data di entrata in vigore del presente decreto, individuati ai sensi del comma 4 del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 154, possono presentare domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per accedere agli interventi di cui al primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250.000 euro per l'anno 2015 e a 2 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge n. 66 del 2014.

Il comma 4 stabilisce che all'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 3, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT, dopo aver descritto l'articolo e le tipologie di interventi finanziati a valere sul Fondo di solidarietà nazionale, afferma che tali interventi, attuati nell'ambito del disposto dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, trovano copertura – come esplicitato dal comma 4 – nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le nuove disposizioni non comportano quindi effetti rilevanti sui saldi di finanza pubblica.

La RT precisa che la copertura della spesa per tali interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 84, della legge n. 311 del 2004, è a carico del Fondo per la protezione civile. La Protezione civile provvede annualmente a versare in conto entrate le risorse disponibili e il Ministero dell'economia provvede quindi a riassegnare la somma integrando il

capitolo di spesa n. 7411 dello stato di previsione dello stesso Ministero. Successivamente, su richiesta del Ministero delle politiche agricole, a seguito dell'approvazione del piano di riparto effettuato annualmente tra le regioni che hanno subito i danni alle produzioni agricole (la cui eccezionalità è stata riconosciuta con decreto del Ministro delle politiche agricole), il Ministero dell'economia provvede al versamento delle somme disponibili nel conto corrente di tesoreria del Fondo di solidarietà nazionale aperto presso la Banca d'Italia, per il successivo trasferimento nei conti correnti regionali.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione, essendo gli oneri in esame limitati all'entità degli stanziamenti. In merito ai profili di copertura finanziaria, si formulano le medesime osservazioni relative al precedente articolo, atteso che i mezzi di copertura individuati sono sostanzialmente i medesimi.

Articolo 6
(Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

L'articolo dispone la soppressione della gestione commissariale delle attività della soppressa Agensud ed il trasferimento delle relative funzioni ai dipartimenti ed alle direzioni competenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, trasferendo a quest'ultimo anche le risorse.

Il comma 1, come integrato nel corso della prima lettura, stabilisce infatti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, altresì, ad accertare le risorse finanziarie assegnate alla predetta gestione nonché i relativi impegni e gli eventuali residui. Le relazioni della gestione commissariale sono trasmesse anche alle Camere.

Il comma 2, anch'esso modificato alla Camera dei deputati, specifica che il trasferimento di funzioni avverrà con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che disporrà anche in ordine alla riassegnazione delle risorse a disposizione dell'attuale gestione, ed in ordine agli adempimenti necessari relativi al bilancio di chiusura della gestione e la definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la definizione del contenzioso relativo alla soppressa Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, ed ivi compresi i soggetti con contratti di collaborazione, sino alla scadenza dei relativi contratti, previa verifica della loro funzionalità alle attività da svolgere e *senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato*, nonché alla riassegnazione delle risorse strumentali e finanziarie in dotazione alla predetta gestione commissariale, ferma restando la destinazione dei finanziamenti per gli interventi previsti nelle regioni del Mezzogiorno, nonché incluso quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del citato decreto-legge n. 32 del 1995, necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse, e in ordine agli ulteriori adempimenti riguardanti l'adozione del bilancio di chiusura della gestione e la definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la definizione del contenzioso della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Il comma 3 specifica ulteriormente che dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, le competenze attribuite al commissario *ad acta* si intendono riferite agli uffici del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il comma 3-*bis* proroga al 31 dicembre 2015 l'autorizzazione al dirigente delegato del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare pagamenti e riscossioni utilizzando il conto di tesoreria dell'ex ASSI, Agenzia per lo sviluppo del settore ippico.

La RT riferisce, sul comma 1, che ivi si sopprime la gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 (*Commissario ad acta per la gestione delle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno AGENSUD*), con contestuale trasferimento delle relative funzioni alle competenti direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'intervento proposto mira a superare la gestione commissariale in essere dal 1995, nell'ambito degli interventi per la razionalizzazione delle strutture irrigue, in particolare nelle regioni del sud Italia colpite da eventi alluvionali, e più in generale della spesa pubblica, nell'ottica di una più efficace organizzazione delle relative attività.

In merito alle modifiche apportate dalla Camera al comma 1, la RT specifica che sono volte a specificare che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede ad accertare le risorse finanziarie già assegnate alla soppressa gestione commissariale dell'ex AGENSUD e che le relazioni attualmente trasmesse al CIPE dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali siano, in seguito, trasmesse anche al Parlamento. Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 prevede l'adozione di un decreto ministeriale per rendere effettiva la riassegnazione delle risorse umane e il trasferimento delle funzioni e delle risorse strumentali e finanziarie, nonché per disporre gli ulteriori adempimenti relativi al bilancio di chiusura della gestione commissariale e alle fasi liquidatorie, ivi inclusa la definizione del contenzioso della soppressa AGENSUD. Con riferimento alle risorse umane precisa che il personale che attualmente presta servizio per la soppressa AGENSUD è composto da personale di ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e da personale comandato dagli enti vigilati dallo stesso Ministero, pertanto la riassegnazione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Con particolare riferimento al personale comandato dagli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, precisa che esso tornerà ai rispettivi enti di provenienza, senza alcuna variazione nella posizione giuridica ed economica. Per quanto riguarda il Commissario, il suo incarico cesserà con la soppressione dell'ente; il rapporto giuridico con i due consulenti giuridici nominati seguirà le sorti dell'incarico del Commissario, essendo questi consulenti dello stesso Commissario e non dell'ente.

Dall'attuazione delle richiamate disposizioni deriverà comunque un risparmio in relazione agli oneri amministrativi strettamente connessi alla funzione commissariale, attualmente gravanti sul bilancio del Ministero. In particolare, non sarà più dovuto il compenso del Commissario, pari a 75.386,18 euro annui lordi, mentre le risorse relative ai compensi dei due consulenti

giuridici, pari a 35.911,31 euro annui lordi per ognuno, saranno utilizzate, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995, da parte dell'amministrazione per le finalità previste dalla richiamata disposizione, con particolare riferimento all'attività di gestione stralcio del contenzioso dell'ex AGENSUD.

Sottolinea, inoltre, che il recesso dal contratto di locazione dalla struttura attualmente a disposizione dell'ente, in vigore dal prossimo 30 giugno, comporterà un risparmio di circa 333.000 euro annui.

Al riguardo, per i profili di copertura, va premesso che la chiusura della gestione commissariale dovrebbe avvenire espressamente ad invarianza d'oneri, in considerazione del fatto che le risorse già attribuite al commissario vengono ora riassegnate al Ministero delle politiche agricole per lo svolgimento delle funzioni ad esso ritrasferite.

In tal senso, pur considerando che il rientro del personale negli uffici e negli enti di provenienza, non dovrebbe di per sé determinare effetti sulle dotazioni organiche delle strutture del dicastero, e tantomeno riflettersi negli oneri spettanti per il t.e. loro spettante[2], e che, perlomeno a far data dalla chiusura della gestione commissariale, deriveranno anche risparmi di spesa – che la RT provvede ad indicare puntualmente – appaiono utili rassicurazioni circa l'adeguatezza delle risorse umane e strumentali che saranno ritrasferite al dicastero dell'Agricoltura, a fronte dei fabbisogni aggiuntivi di spesa che complessivamente conseguiranno alla gestione di quest'ultimo proprio per effetto del riassorbimento della gestione ex commissariale[3].

Sul comma 3-*bis*, andrebbe confermato che le operazioni di pagamento e di riscossione saranno effettuate nell'ambito delle sole risorse disponibili e senza che si determinino effetti di alterazione degli effetti previsti rispetto a quelli da considerarsi già contemplati nei tendenziali di spesa 2015 costruiti secondo il criterio della legislazione previgente.

Ad ogni modo, in considerazione della circostanza che trattasi della gestione stralcio del riordino dell'ex ASSI disposto ai sensi dell'articolo

[2] Sul punto rassicurazioni sono state fornite dalla R.G.S. nel corso dell'esame in prima lettura. Del resto, il trasferimento di personale non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto il personale attualmente in servizio presso la soppressa ex Agensud è composto da unità di ruolo dello stesso Ministero e da unità comandate dagli enti vigilati (che torneranno ai rispettivi enti di provenienza, senza alcuna variazione nella posizione giuridica ed economica).Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S. I.G.R.U.E., Nota n. 43504 del 28 maggio 2015, pagine 2-3.

[3] Da una rapida ricognizione dei principali dati pubblicati sul sito della gestione commissariale e pubblicati nella Relazione Annuale 2014, risulterebbero ad oggi in forza alla medesima gestione stralcio n. 26 unità, a gestire un portafoglio di programmi irrigui del valore di 1,5 mld di euro, dei quali un valore di 300 milioni di euro già in corso di attuazione. Cfr. G.C. AGESUD, Sito internet, link Trasparenza; MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, Commissario *ad acta* per le attività ex AGESUD, *Relazione sull'attività svolta dalla Gestione Commissariale*, Anno 2014, pagina 46-47.

24-*quater*, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012[4], andrebbero solo fornite indicazioni in merito all'ammontare dei pagamenti di cui si prevede la finalizzazione, con la norma in esame, sino al 31 dicembre 2015, nonché i capitoli di bilancio che risulteranno interessati dal dispositivo di proroga.

Articolo 6-bis
(Norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole)

L'articolo reca norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole; e prevede al comma 1 che un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali istituisca delle Commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative chiamate a determinare le quotazioni di prezzo alle quali far riferimento nei contratti di compravendita e cessione dei prodotti agroalimentari

Il comma 2 stabilisce che alle commissioni uniche nazionali partecipino, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione.

Il comma 3 prevede che le commissioni uniche nazionali determinano quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente.

Il comma *3-bis,* introdotto dalla Camera, proroga fino al 31 dicembre 2015 la previsione di cui all'articolo 1, comma 298, della legge n. 147 del 2013 che autorizza il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell[1] ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, con successiva rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.

Il comma 4 afferma che le commissioni uniche nazionali hanno sede presso una o più borse merci, istituite ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, individuate secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera, ed operano con il supporto della società di gestione Borsa merci telematica italiana, di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni.

Il comma 5 prevede che in caso di istituzione delle commissioni uniche nazionali di cui al comma 1, le borse merci ed eventuali commissioni prezzi e sale contrattazioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sospendono l'autonoma rilevazione per le categorie merceologiche per cui le commissioni uniche nazionali sono state istituite e pubblicano i prezzi rilevati dalle commissioni uniche nazionali stesse.

Il comma 6 stabilisce che le autonome rilevazioni cui al comma 5 possono riprendere la rilevazione e la pubblicazione dei relativi prezzi solo in caso di revoca delle commissioni uniche nazionali da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 7 prevede che la partecipazione alle commissioni uniche nazionali di cui al presente articolo non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il dispositivo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura. La **RT** aggiornata specifica al riguardo che esso reca l'istituzione delle commissioni

[4] In attuazione di tale riordino l'articolo 4 del D.M. 31 gennaio 2013, che ha provveduto al riparto delle risorse finanziarie dell'ex ASSI tra Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Agenzia delle Dogane.

uniche nazionali degli operatori delle filiere agroalimentari, demandando alla normativa secondaria i criteri operativi per l'istituzione delle medesime. Le Commissioni saranno composte da soggetti privati e opereranno presso le sedi delle borse merci. Il testo specifica che i membri delle predette commissioni non avranno diritto ad alcun compenso per la partecipazione alle stesse. La disposizione è comunque assistita da un'apposita clausola di invarianza finanziaria che può essere confermata.

Al riguardo, dal momento che il dispositivo esclude espressamente al comma 7 la corresponsione di compensi e di rimborsi per la partecipazione alle commissioni uniche, andrebbe comunque chiarito a carico di quali soggetti saranno poste le spese per il loro funzionamento (personale di supporto, dotazioni e gestione dei sistemi informatici ecc.).

Sul punto, ribadendo quanto già osservato in occasioni precedenti, va nuovamente ribadito che, ogni qualvolta nuove norme risultino accompagnarsi a clausole di invarianza degli oneri, le medesime dovrebbero essere sempre accompagnate da RT recanti i dati e gli elementi idonei a provarne l'effettiva sostenibilità, come del resto prevede l'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Mag 2015	Nota breve n. 11 Le previsioni economiche di primavera della Commissione Europea
"	Elementi di documentazione n. 21 Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese (**Atto del Governo n. 161**)
"	Elementi di documentazione n. 22 Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (**Atto del Governo n. 162**)
"	Elementi di documentazione n. 23 Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (**Atto del Governo n. 163**)
"	Nota di lettura n. 85 **A.S. 1880**: "Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo"
"	Nota breve n. 12 Le raccomandazioni europee sul Programma nazionale di riforma e sul Programma di stabilità 2015 dell'Italia
"	Elementi di documentazione n. 24 Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (**Atto del Governo n. 164**)
Giu 2015	Nota di lettura n. 86 **A.S. 1934**: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" (Approvato dalla Camera dei deputati)
"	Elementi di documentazione n. 25 Conti annuali, conti consolidati e documenti contabili di enti creditizi (**Schema di D.Lgs. n. 172**)
"	Elementi di documentazione n. 26 Disciplina del bilancio di esercizio e consolidato per società di capitali (**Schema di D.Lgs. n. 171**)
"	Nota di lettura n. 87 Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (**Atto del Governo n. 159**)
"	Nota di lettura n. 88 Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (**Atto del Governo n. 162)**
"	Nota di lettura n. 89 Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (**Atto del Governo n. 163**)
"	Nota di lettura n. 90 Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese (**Atto del Governo n. 161**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL http://www.senato.it/documentazione/bilancio